

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 25 novembre 2008 — Hristova/Commissione

(Causa F-50/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Requisiti per l'ammissione — Rigetto della candidatura — Motivazione — Diplomi)

(2009/C 44/120)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Valentina Hristova (Pavlikeni, Bulgaria) (rappresentante: avv. G. Kerelov)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

L'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/14/06 di non ammettere la ricorrente alle prove di detto concorso, con la motivazione che essa non possiede tre anni di esperienza professionale nel settore del segretariato successiva al rilascio del suo diploma, nonché una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/14/06 di non ammettere la sig.ra Hristova alle prove di detto concorso è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto per la restante parte.
- 3) La Commissione delle Comunità europee è condannata a tutte le spese.

⁽¹⁾ GU C 79 del 29.3.2008, pag. 36.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 25 novembre 2008 — Iordanova/Commissione

(Causa F-53/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Requisiti per l'ammissione — Rigetto della candidatura — Diplomi)

(2009/C 44/121)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ivanka Iordanova (Varna, Bulgaria) (rappresentante: avv. G. Kerelov)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

L'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/14/06 di non ammettere la ricorrente alle prove di detto concorso, con la motivazione che i suoi diplomi di studi superiori non sono pertinenti alle funzioni del posto di segretaria ed essa non possiede tre anni di esperienza professionale nel settore, nonché una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 107 del 26.4.2008, pag. 44.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 — Collotte/Commissione

(Causa F-58/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2006 — Capacità di lavorare in una terza lingua)

(2009/C 44/122)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: sig. Pascal Collotte (Abstraat, Belgio) (rappresentanti: avv. É. Boigelot, successivamente avv.ti É. Boigelot e L. Defalque)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, successivamente C. Berardis-Kayser e L. Lozano Palacios, agenti)

Interveniente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Šulce e M. Simm, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente, per mancata dimostrazione della sua capacità di lavorare in una terza lingua, al grado A*12 a titolo dell'esercizio di promozione 2006 — Domanda di risarcimento danni